

ADEMPIMENTI E SCADENZE FISCALI PER LA CATEGORIA DEI FIORAI.

– Imposte indirette

La categoria dei fiorai è assimilabile, all'interno della disciplina tributaria, alla macrocategoria del **commercio al minuto** disciplinata dall'art. 22 del D.P.R. 633/72.

La suddetta previsione normativa definisce gli adempimenti nell'ambito delle imposte indirette (IVA) ai quali sono soggetti i fiorai.

Per questa tipologia di commercianti **l'emissione della fattura non è obbligatoria**, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tale libertà è valevole per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

I fiorai (come gli altri contribuenti di cui all'art. 22), possono annotare in **apposito registro**, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, c. 6, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, **con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo**.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali

I commercianti che tengono il registro, di cui sopra, in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita **devono** eseguire le annotazioni prescritte, nei termini indicati, **anche in un registro di prima nota** tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è **computato in detrazione nel mese successivo**.

Per i fiorai l'importo da versare è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24.

I fiorai, essendo imprenditori commerciali, sono tenuti a tenere la contabilità prevista dall'art 16 del D.P.R. n. 600/73. Possono, tuttavia, essere esonerati da tale adempimento e rientrare nel regime di **contabilità semplificata** qualora a prescindere dall'attività svolta, le **imprese individuali** (comprese le imprese familiari) e quelle collettive (società di persone ed assimilate) non superino i seguenti limiti nei ricavi:

- € 309.874,14, per le imprese esercenti **attività di prestazioni di servizi**;
- € 516.456,90, per le imprese esercenti **prestazioni diverse da quelle di prestazioni di servizi**.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare non superiore ai suddetti limiti, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora i suddetti limiti non vengano superati.

Oltre ai registri IVA, ai registri per gli eventuali dipendenti ed ai registri previsti da leggi speciali, ai fini delle imposte dirette è **obbligatoria la sola tenuta del registro dei beni ammortizzabili**

I fiorai sono, chiaramente, sottoposti **all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale** e rientrano nella modificata disciplina delle sanzioni riguardanti la violazione nell'emissione dello stesso apportata dalla Finanziaria 2007 all'art. 12, c. 2, del d. lgs. n. 471/97 (*per maggiori chiarimenti sull'argomento consultare la circ. del 20 Dicembre 2006 pubblicata dall'ufficio tributario della Confesercenti Nazionale*)

La situazione si modifica nel caso di attività di vendita di fiori effettuata direttamente dal **produttore agricolo** (art. 34). La detrazione prevista nell'art. 19 viene **forfettizzata** in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti.

Si ricorda che si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane; gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea; le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, del d. lgs. n. 228/01; le

associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare **un volume d'affari non superiore a € 7.000**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti, **sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39.

– **Imposte dirette**

Per quanto riguarda l'imposizione diretta i fiorai sono assimilati dalla previsione normativa contenuta nell'art. 55 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), sono cioè considerati redditi d'impresa.

Il reddito derivante dall'esercizio di vendita floreale è determinato dal c. 1 dell'art. 56 del TUIR.

.

– **Scadenze**

I fiorai, essendo titolari di partita IVA e rientrando nell'applicazione degli studi di settore, presentano dichiarazione entro il 18 giugno 2007 e fanno parte della seguente tabella con due scadenze di versamenti (in neretto) con eventuale rateizzazione:

scadenza	n° giorni d'int. %
09/07/2007	0
16/07/2007	0,12
16/08/2007	0,62
17/09/2007	1,12
16/10/2007	1,62
16/11/2007	2,12

*Ufficio Tributario – Confesercenti Nazionale –
Roma*

Scadenza con magg. dello 0,4%	n° giorni d'int. %
08/08/2007	0
16/08/2007	0.13
17/09/2007	0.63
16/10/2007	1.13
16/11/2007	1.63